

FEDERICO CICCAGLIONE E RINIERO ZENO

1. — È assai gravoso compito, Signori, commemorare un maestro scomparso nell'università ove egli insegnò tutta la vita, anche se — come nel caso di Federico Ciccaglione — debba essersi, in certo senso, grati alla morte di aver rispettato oltre i limiti del consueto l'integrità delle sue energie fisiche e spirituali. Ma il compito di una commemorazione diventa assai piú triste, se non forse intollerabilmente increscioso, quando fa d'uopo rievocare, in una con l'antico maestro, l'assai piú recente allievo e continuatore, che un destino crudele ed ingiusto ha strappato anzi tempo all'affetto di quanti, come noi, lo conobbero e, conoscendolo, lo amarono.

Riniero Zeno, successore del Ciccaglione nella cattedra di Storia del diritto italiano di questa Università, il quale avrebbe dovuto egli stesso tenere, oggi, la solenne commemorazione di colui che lo avviò e lo diresse sull'aspro cammino della scienza, purtroppo non è piú. Egli è crollato, or sono cinque mesi, improvvisamente, direi quasi inopinatamente, sulle bozze ancor umide di inchiostro del suo ultimo lavoro. V'è un vuoto in quest'aula, nei nostri cuori v'è un vuoto, che il tempo mai colmerà del tutto.

Dalla data in cui Federico Ciccaglione si trasferì nell'Ateneo catanese a quella in cui Riniero Zeno ha reclinato il capo per sempre, dal 1896 al 1946, sono trascorsi cinquanta anni esatti. Cinquanta anni, nel corso dei quali la cattedra di Storia del diritto italiano di questa nostra gloriosa Università ha fatto udire, e con buon timbro di voce, in Italia ed all'estero, l'eco del suo rinnovato, nobilissimo insegnamento. Cinquanta anni di eletta operosità, di attività appassionata e fruttuosa, che — sono sicuro — non verranno cancellati neppure dal lutto gravissimo che abbiamo subito testé.

Scompaiono gli uomini, ma la scuola rimane. Da questo fiorente vivaio di intelligenze, che noi docenti dell'Università catanese abbiamo

* In *AUCT.* 1 (1947) 226 ss., col titolo: *Cinquanta anni della Cattedra catanese di Storia del diritto italiano, da Federico Ciccaglione a Riniero Zeno.*

l'onore e la fortuna di coltivare, i prosecutori certamente usciranno, non meno degni — speriamo — di coloro che hanno aperto la via.

Raccogliamoci, dunque, alcun poco a rievocare, nei tratti essenziali, la vita e l'opera di Federico Ciccaglione e di Riniero Zeno, vale a dire la vita stessa della cattedra che essi successivamente coprirono.

2. — Federico Ciccaglione nacque a Riccia, in Molise, il 31 ottobre 1857. Seguì gli studi universitari a Napoli, ove si addottorò in giurisprudenza a 22 anni, nel 1879. A soli due anni dalla laurea, nel 1881, egli era nominato per esami libero docente di Storia del diritto italiano presso l'ateneo napoletano e quivi rimase, lavorando e insegnando assiduamente, per ben 15 anni, sino a tutto l'anno accademico 1895-96.

La Facoltà giuridica napoletana era allora quella che ben a ragione si disse una gran Facoltà. L'insegnamento ufficiale vi era tenuto da uomini dello stampo di Giorgio Arcoleo, di Enrico Pessina, di Carlo Fadda, di Emanuele Gianturco, di Nicola Miraglia, di Francesco Scaduto, di Francesco Pepere, per non parlare se non dei più noti ed illustri. A lato delle cattedre ufficiali insegnavano, inoltre, liberi docenti di rilevante levatura, quali Giovanni Bovio o Giuseppe Salvioli. In questa elettissima schiera di pensatori e di maestri il Ciccaglione si inserì degnamente fin dall'inizio, traendone il vantaggio incomparabile di quell'abito mentale fatto di rigore scientifico, e pur di umanissima aderenza alla realtà della vita, che caratterizzò la scuola napoletana del tempo.

Particolare influenza esercitò su lui l'opera di rivalutazione della tradizione giuridica romana, che in tutti i campi dello scibile giuridico veniva effettuata dagli studiosi napoletani. Senza queste premesse, ci sarebbe forse preclusa, come cercherò di dimostrare tra poco, una comprensione ed una valutazione esatta della sua attività scientifica.

Nel 1896 il Ciccaglione fu nominato, in sèguito a concorso, professore straordinario dell'Università di Catania, ove, nel 1900, venne promosso ordinario. Catania rimase la sua sede. Da allora, sino a tutto l'anno accademico 1931-32, che fu l'ultimo del suo lungo insegnamento, egli insegnò anno per anno, con inesausta passione e con rara efficacia didattica, in queste aule, ove tenne anche lezione, per incarico, della Scienza delle finanze e del diritto finanziario dal 1898 al 1904, e del Diritto ecclesiastico dal 1918 al 1932. Della nostra Facoltà il Ciccaglione fu preside nel triennio 1906-1909 e negli ultimi due anni della sua carriera, che fu coronata, nel 1932, con la nomina a professore emerito.

La vita di Federico Ciccaglione si svolse nell'università e per l'università. Non ebbe cariche politiche né ricoprì a lungo cariche ammini-

strative, non esercitò la professione legale, non distolse un attimo solo della sua attività dall'insegnamento e dallo studio. Con altri colleghi e studiosi fondò, nel 1903, la Società di storia patria per la Sicilia orientale, di cui diresse l'*Archivio* sino al 1924; fusa la Società di storia patria di Catania con l'analoga consociazione di Palermo, fu chiamato a far parte della Deputazione di storia patria per la Sicilia nel 1936, in qualità di deputato. Fu, inoltre, corrispondente della Deputazione napoletana di storia patria, socio della Società italiana per il progresso delle scienze e di altre istituzioni culturali italiane e straniere.

La morte lo colse nel 1943 in età di 84 anni.

Dell'alta estimazione onde il Ciccaglione fu circondato nel mondo degli studi, in Italia ed all'estero, potrei addurre molteplici prove. Ma ritengo opportuno fermarmi ad una sola, la piú alta, l'unica, che forse egli completamente gradí: i due grandi volumi di studi in suo onore, pubblicati nel 1909, in ricorrenza del venticinquennio del suo insegnamento accademico, cui parteciparono con contributi originali, accanto ai colleghi ed allievi, i piú bei nomi della storiografia giuridica italiana e straniera.

3. — La sensazione piú toccante e, in un certo senso, gradevole che noi docenti proviamo nello scorrere le pagine delle raccolte di studi in onore dei nostri maggiori colleghi è di trovare, tra i vari scritti di vecchie conoscenze della conversazione scientifica, il breve studio di qualche « *homo novus* », che la didascalia dei titoli indica come « dottore » e null'altro, e di cui possiamo agevolmente intuire che si tratta di un giovane allievo della persona onorata. A prescindere dal valore del contributo, che è sempre apprezzabile perché porta sempre i chiarissimi segni dell'amorosa assistenza del maestro, la scoperta ci fa piacere, un piacere indicibile e intenso, perché ci dimostra che il maggiore collega ha formato una scuola e ci induce a sperare, o ad illuderci, che anche noi, un giorno, vedremo qualche nostro discepolo non allontanarsi frettoloso dopo l'episodio degli esami, ma rimanerci vicino e chiederci quel poco o quel molto che siamo tanto lieti di dare.

Gli « *homines novi* » abbondano, negli studi in onore di Federico Ciccaglione, in maniera addirittura insolita — segno evidente della bontà del maestro — e tra i loro scritti ve n'è uno, a pagina 385 e seguenti del primo volume, che mi piace segnalare. È una breve nota, relativa ad « Uno statuto calabrese di polizia campestre », uno statuto della prima metà del secolo XIII, di cui figura autore il Dott. Riniero Zeno di Catania.

Il giovane laureato non abbandonò gli studi e divenne, di lì a quattro anni, il Professor Riniero Zeno. Seguiamolo, dunque, nel suo, ahimè troppo breve, *curriculum vitae*.

Nato a Licata il 12 settembre 1886, Riniero Zeno conseguì la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Catania nel 1909, discutendo una tesi in Storia del diritto italiano con Federico Ciccaglione. Questi, che aveva già da tempo notato la sua fervida intelligenza e la sua grande capacità di lavoro, se lo affiancò immediatamente, indirizzandolo nei suoi primi lavori e perfezionandone le naturali doti dell'ingegno.

Nel 1912 lo Zeno conseguiva, presso l'Università di Palermo, il diploma di Paleografia e di storia medievale. Nel 1913, avendo al suo attivo già vasti ed acuti studi, otteneva l'abilitazione alla libera docenza presso l'Università di Catania.

La prima guerra mondiale interruppe e danneggiò gravemente la carriera scientifica dello Zeno, così brillantemente iniziata. Egli rimase per quattro lunghi anni sotto le armi, impossibilitato ad ogni sorta di attività di ricerca, dimodoché soltanto nel 1921 — ormai quasi trentacinquenne, e gravato delle cure di una famiglia che amava assai più di se stesso — gli fu possibile dare alle stampe il volume sul feudo e il diritto comune siculo, incominciato a scrivere ben sette anni prima.

A ricominciare da allora la vita di Riniero Zeno fu una vita di lavoro quotidiano e di studio incessante. Mentre si affermava rapidamente nella professione legale, riprendeva la sua attività didattica, tenendo nell'Università l'insegnamento pareggiato di Storia del diritto italiano, e riprendeva la ricerca scientifica, coltivando in particolare la Storia del diritto marittimo.

Io l'ho visto e l'ho osservato, in questa sua duplice vita. Fui da lui varie volte, nella villa che aveva alla Barriera del Bosco, e lo seguii nelle sue lunghe giornate di discussioni di affari di legge, intramezzate da qualche rapida scorreria attraverso il giardino degli aranci, nella quale egli mi indicava amorevolmente pianta per pianta, descrivendome la specie, e gli innesti, e le cure che aveva ricevute, e le soddisfazioni che aveva date e tante altre particolarità di vita e di carattere che, nella mia crassa ignoranza botanica, mi riempivano, lo confesso, di stupore. A sera, anziché riposarsi della più che laboriosa giornata, egli stendeva sul tavolo i suoi libri, i documenti, le carte e si raccoglieva tutto nello studio.

(Mi venne in mente, ricordo, quel passo della lettera a Francesco Vettori, in cui Nicolò Machiavelli racconta come, tornando a sera in villa, a San Casciano, cambiava d'animo e di veste per dedicarsi allo

studio dei classici: « et in su l'uscio mi spoglio quella veste cotidiana e piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e curiali; e rivestito condecientemente, entro nelle antique corti delli antiqui uomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo, che *solum* è mio, e che io nacqui per lui »).

Seppure in ritardo, le soddisfazioni ambite non mancarono di venire. La nuova produzione dello Zeno, prevalentemente di storia del diritto marittimo, è stata particolarmente apprezzata nell'ultimo quindicennio, ricevendo il crisma di assai lusinghieri giudizi da parte di illustri maestri. Ritiratosi il Ciccaglione, lo Zeno ha tenuto vari anni la cattedra di Storia del diritto italiano per incarico ed era previsto facile vincitore del concorso bandito per l'anno 1943, dopo che nel concorso del 1940 aveva sfiorato la vittoria, ottenendo due voti per la terna. Ma ancora una volta il dio delle guerre, se per le guerre vi è un dio, gli fu sfavorevole, facendo sì che il concorso del 1943 fosse all'ultimo momento sospeso. È stato pertanto solo nei primi mesi del 1944 che egli ha potuto ottenere la nomina a titolare della cattedra che fu del suo maestro.

Davanti a lui si apriva tutto un programma di rinnovato lavoro, che avrebbe dovuto consistere, per l'immediato futuro, nella redazione di una Storia del diritto marittimo del Mediterraneo e di un corso generale di Storia del diritto italiano. Il volume della Storia del diritto marittimo, la cui preparazione era costata allo Zeno più di un decennio di ricerche, era già pronto a luglio di quest'anno, e le ultime bozze (l'ho detto) erano già sul suo tavolo, quando il morbo inesorabile lo ha fulmineamente avvinghiato e distrutto.

4. — Così questi due uomini, che hanno tanto bene meritato nella loro vita operosa, sono oggi scomparsi. Rimane, per altro, di essi, il solco che hanno tracciato nel campo della scienza: un solco che va oltre la vita e li rende e li renderà, in certo senso, ancor vivi per molti e molti anni.

Mi sarebbe naturalmente impossibile, sia per l'ambito limitato di questa commemorazione che per le ben modeste mie personali capacità, tracciare un quadro completo e minuto dei risultati da essi raggiunti, delle tappe che essi hanno segnato nell'interminabile cammino della scienza. Mi restringerò pertanto a pochi cenni sull'opera loro, sul suo significato e sulla sua importanza.

Per quanto riguarda Federico Ciccaglione, ben può dirsi, senza tema di esagerare, che egli ha dato ampia prova di essere storiografo e giurista completo. Come storiografo, egli ha sempre dimostrato in ogni suo

lavoro, dai piú esigui ai piú vasti, di saper egregiamente congiungere l'erudizione piú raffinata a quella fantasia ricostruttiva ed a quella capacità di sintesi generale, senza di cui non si fa e non si può fare una vera storiografia. Come giurista, egli ha del pari fornito la prova di possedere una profonda preparazione dogmatica assai bene armonizzantesi con una acuta capacità esegetica ed una viva sensibilità dei fenomeni sociali e, in particolare, dei fenomeni economici, che formano il substrato di ogni manifestazione ed evoluzione giuridica.

Il campo che il Ciccaglione predilesse per le sue ricerche di carattere prevalentemente erudito fu la storia delle istituzioni giuridiche dell'Italia meridionale e della Sicilia. È interessante notarlo, perché queste sue ricerche, riferentisi alle regioni d'Italia che meno d'ogni altra soffersero, nella notte dell'Alto Medio Evo, della contaminazione germanica, ci spiegheranno, o almeno ci chiariranno, a suo tempo, la genesi della sua personale impostazione di tutto il problema della Storia del diritto italiano, dalla caduta dell'Impero d'Occidente a noi. Segnalerò, in particolare, gli studi sui patti nuziali nelle province napoletane (1881), sul diritto esterno dei municipi napoletani (1881), su Sila di Calabria (1887), sulle istituzioni politiche e sociali dei ducati napoletani (1892), sui capitoli angioini (1896), sui capitoli di Monte Corvino (1897) e di Alberona (1897), sul diritto romano in Sicilia durante il dominio musulmano (1898) e ancora sul diritto romano nelle consuetudini delle città di Sicilia (1907) e sulla Sicilia nell'evoluzione del diritto italiano durante il Medio Evo (1912). Pregevolissimi sono, inoltre, due scritti dell'anno 1906, ambedue apparsi nell'*Archivio Storico per la Sicilia orientale*: l'uno sui titoli al portatore nell'Italia meridionale e nella Sicilia, l'altro sull'origine e sullo sviluppo della comunione coniugale dei beni in Sicilia.

Inferiori di numero ma non di pregio sono gli studi, generalmente di mole modesta, che il Ciccaglione ha dedicato ad argomenti del diritto italiano moderno, pubblicandoli su quelle due grandi sintesi enciclopediche della nostra cultura giuridica agli inizi del secolo, che furono la tuttora incompleta *Enciclopedia giuridica italiana* ed il vastissimo *Digesto italiano*. Mi basti ricordare gli articoli sugli alimenti (1886), sull'anticresi (1887), sulla fideiussione (1888), sulla separazione personale (1893) e sulle regole generali delle servitù (1893).

Ma l'elenco, assai incompleto, che finora vi ho fatto, rappresenta ancora la minima parte della produzione e, vorrei dire, del pensiero di Federico Ciccaglione. Il filone aureo di essa è rappresentato dagli importanti lavori che egli dedicò alla Storia del diritto italiano come fe-

nomeno complessivo e generale: lavori che hanno affidato con buona sicurezza il suo nome alla posterità.

5. — Tuttavia, è forse meglio che io vi parli, prima ancora di passare alla valutazione di un insegnamento scientifico che rappresenta il vanto maggiore della nostra cattedra catanese di Storia del diritto, della produzione, purtroppo meno abbondante, ma — se l'affetto non mi inganna — non meno pregevole ed originale di Riniero Zeno.

Sulle tracce del Ciccaglione anche lo Zeno fece oggetto prevalente delle sue ricerche erudite e storiografiche gli istituti giuridici dell'Italia meridionale e della Sicilia. A prescindere dai numerosi scritti minori, dalle note, dalle recensioni, sempre acute ed argute, che venne pubblicando anno per anno sull'*Archivio storico per la Sicilia orientale* e poi sulle principali riviste tecniche italiane, si segnalano tre studi di ampio respiro, relativi ad argomenti di particolare asprezza: l'uno sulla influenza romano-bizantina in ordine agli istituti di tutela immobiliare in Sicilia durante il Medio Evo (1911), l'altro sugli assegni maritali nel diritto siculo (1911), il terzo relativo al feudo ed al diritto comune siculo (1921). Lo studio sugli assegni maritali, largamente apprezzato in Italia ed all'estero, tratta in maniera egregia e completa di un argomento negletto, al cui chiarimento porta il contributo di una spregiudicata visione dell'influenza esercitata dal diritto canonico e dal diritto franco sugli istituti del diritto romano-bizantino; lo studio sul feudo ed il diritto comune, che fu preceduto da vaste ricerche, di cui rendono testimonianza gli articoli pubblicati negli anni precedenti alla sua apparizione, rappresenta il primo tentativo di ricostruzione del diritto comune feudale di Sicilia e poggia su una larga informazione documentale, che ne rende particolarmente sicuri i risultati.

Come si vede, lo Zeno amava esplorare terre nuove, preferendo di gran lunga questo difficile compito alla rimediazione dell'esperienza comune. Ciò spiega in parte perché egli, che pure aveva acquisito una cultura ampia e penetrante, abbia atteso relativamente a lungo prima di decidersi a scrivere una storia generale del diritto italico: quella storia cioè, ch'egli era ormai in procinto di stendere, quando la morte lo ha colto. Fu questa particolarità del suo temperamento scientifico, questa sua peculiare natura di cercatore di mondi nuovi, che lo portò, giovanissimo, a comporre la prima e minore edizione di una *Storia del diritto marittimo nel Mediterraneo* (1915).

A questi studi di diritto marittimo, che si iniziarono con la trattazione generale del 1915 e continuarono indefessi nei trenta anni che

seguirono, senza puranche esser finiti il giorno della sua immatura scomparsa, rimarrà particolarmente legato il nome di Riniero Zeno. Strano destino di un nome, che fu, sei secoli or sono, di un famosissimo doge e legislatore marittimo veneziano, e che è tornato in questo secolo a designare una luminosa figura di storiografo-giurista, che alla ricostruzione del diritto marittimo mediterraneo ha dedicato appassionatamente ogni sua forza di pensiero.

Come ho avvertito, la storia del diritto marittimo mediterraneo poteva dirsi, intorno al 1915, un terreno vergine o quasi. Non che essa non fosse stata varie volte sfiorata od incisa da ricerche di insigni studiosi, ma non ancora ne era stata iniziata la ricostruzione unitaria, non ancora ne era stata tentata una visione complessiva, che valesse a differenziarla adeguatamente dalla storia, che oggi sappiamo essere stata tanto diversa, dei diritti marittimi atlantici. Gli studi del Bensa e del Bonolis sull'assicurazione marittima, quelli del Lattes sul diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane, quelli di Enrico Besta sulle leggi e sul diritto marittimo veneto, quelli dello Schupfer sulla commenda marittima, la stessa gigantesca Storia del diritto commerciale nel mondo del Goldschmidt offrivano certamente un cospicuo materiale allo Zeno, ma questi era, altrettanto sicuramente, ben lungi dalla felice situazione di potersi adagiare tranquillamente su di essi. Non soltanto si trattava di ricerche particolari, spesso non specificamente attinenti la materia autonoma del diritto marittimo, ma si trattava, altresì, di scoperte parziali, che faceva d'uopo ricongiungere ed organizzare in un *unicum*, colmando a volte impressionanti interspazi.

In questo arduo lavoro di ricerca autonoma, di raccolta paziente degli altrui risultati, ed infine di sintesi ricostruttiva superiore lo Zeno del 1915 riuscì in maniera davvero felice, che fu giustamente apprezzata dai dotti e che merita ampio e cordiale riconoscimento. Certo la *Storia* del 1915 non potè dirsi un punto di arrivo — ma quale mai opera nostra è, mi domando, un punto terminale e insuperabile? La *Storia* del 1915 fu, però, quel che avrebbe anche potuto non essere, cioè un punto di partenza per ulteriori approfondite ricerche, effettivamente svolte negli anni seguenti dallo stesso Zeno e da numerosa schiera di altri cercatori. Basterà che io ricordi, a riprova, la fioritura di ricerche che si è avuta, dopo d'allora, ad opera del Chiaudano e del Bognetti, del Morozzo della Rocca e del Lombardo, dell'Astuti e dello Scialoja, del Krüger, del Reynolds e del Hall.

Né lo Zeno ristette sulle posizioni raggiunte. Ché invece, come dicevo poc'anzi, egli proseguì assai egregiamente nelle intraprese ricerche,

considerando egli per primo la sua *Storia* degli anni giovanili come un traguardo di partenza. Vennero così alla luce lo studio sulle influenze romane e bizantine nella formazione del diritto marittimo medievale (1934), l'ampia ed esauriente relazione sulle tendenze e sugli sviluppi degli studi storiografici di diritto marittimo (1935), il volume apprezzatissimo sul Consolato del mare di Malta (1936) e la utilissima raccolta di documenti per la Storia del diritto marittimo nei secoli XIII e XIV (1936), nonché gli scritti sul portolano e sulla sua giurisdizione nell'Italia meridionale (1937), sulle consuetudini marittime (1937), sulla fortuna di mare (1938) e sull'arruolamento nel diritto marittimo medievale (1942).

La nuova *Storia del diritto marittimo nel Mediterraneo*, che vede ora postuma la luce, non è, dunque, affatto da intendersi come una seconda edizione — sia pur riveduta, corretta ed ampliata — della *Storia* del 1915. Si tratta, invece, di uno sviluppo di quella, di una sintesi ancor più alta e completa, di un'opera in cui i germi e i germogli della prima stesura si sono trasformati in rigogliosa vegetazione.

Se oggi si parla, con concettualizzazione unitaria, di un diritto mediterraneo della navigazione, i cui tipici e fiorenti istituti hanno radice diretta nelle tradizioni giuridiche della nostra stirpe latina e mediterranea e trovano le loro più lontane e legittime premesse nel diritto repubblicano e imperiale di Roma; se questa branca giuridica è pervenuta ad autonomia scientifica e legislativa; se un codice della navigazione marittima ed aerea (la prima realizzazione del genere nel mondo) ha suggellato le aspirazioni della scuola marittimistica napoletana, che fa capo ad Antonio Scialoja; ciò si deve anche, ed è giusto e doveroso riconoscerlo, al paziente e geniale lavoro ricostruttivo dei nostri storiografi del diritto, tra i quali Riniero Zeno merita un posto di primissimo piano.

6. — Basterebbe quanto fin qui vi ho succintamente descritto circa l'opera scientifica di Federico Ciccaglione e di Riniero Zeno a dare lustro e decoro alla cattedra catanese di Storia del diritto italiano. Ma ho avvertito dianzi che vi è di più. Per l'iniziativa di Federico Ciccaglione e per merito suo e dello Zeno, la cattedra catanese ha contribuito vivamente e nobilmente all'affermarsi di un credo scientifico che, forse, solo oggi trova, nella rinnovata storiografia del diritto italiano, il suo più alto apprezzamento.

È avvenuto a Federico Ciccaglione, al maestro, un fenomeno assai raro, se non unico, nel campo degli studi scientifici. Gli scienziati, a qualunque branca appartengono, iniziano solitamente la loro vita di

cercatori con studi di portata limitata, che si inquadrano nelle concezioni generali dei loro maestri o comunque in quelle correnti; solo in un secondo o in un terzo tempo essi trovano in sé l'esperienza sufficiente, quando pur non falliscono e non cadono lungo l'arduo cammino intrapreso, per rimeditare con autonomia i problemi fondamentali della loro scienza e per assumere loro personali e caratteristiche posizioni. Federico Ciccaglione offre, invece, uno dei rarissimi esempi di cercatori, che hanno sin dall'inizio conquistato la visione generale e personale della scienza prescelta. Sin dal lontano 1884, quando aveva appena 27 anni, egli pubblicò le sue opere fondamentali: quella sul diritto degli antichi popoli d'Italia e il primo volume di un trattato di Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla costituzione del Regno d'Italia, trattato che si completò e perfezionò con la pubblicazione, nel 1903-1904, del *Manuale di storia del diritto italiano* in due tomi.

La concezione assolutamente dominante che sessanta e più anni or sono si aveva dello sviluppo storico del diritto italiano era che, caduto l'Impero romano d'Occidente, fallito il generoso tentativo giustiniano di stabile ricongiungimento delle *partes Occidentis* all'Oriente bizantino, il germanesimo barbarico, principalmente longobardo e poi franco, avesse invaso e permeato di sé la civiltà romana, ed avesse, in particolare, sostanzialmente inquinato gli istituti del diritto di Roma. Da un lato influiva su questa concezione generale l'imponenza dei resti di fonti giuridiche germaniche dell'Alto Medioevo, sopra tutto se messa a paragone con l'esiguità dei resti di fonti giuridiche romane; dall'altro, la favoriva il progresso degli studi storici applicati agli istituti giuridici delle plaghe longobardizzate (principalmente quella lombardo-toscana) ed il miserevole stato quasi embrionale delle ricerche relative alle plaghe meno contaminate dal germanesimo, cioè le regioni meridionali della penisola e le isole. Si giunse al punto, in questa sopravvalutazione dell'influenza del germanesimo sul nostro diritto, che Francesco Schupfer definì l'epoca alto-medievale come « epoca germanica » (almeno per quanto riguardava il diritto privato) e, dal suo canto, il Pertile parlò, per la stessa epoca, *tout court*, di periodo barbarico.

Possibile che la possente civiltà giuridica romana, che ancor nel VI secolo si dimostrava, ad onta di una grave decadenza, così viva e vitale in Italia, si sia lasciata sopraffare, schiacciare, sopprimere, nei secoli dal VI all'XI, dalla cultura giuridica dei popoli invasori? Come si spiega, a voler ammettere ciò, che, viceversa, a partire dal secolo XII, gli studi giuridici rifiorirono meravigliosamente, a Bologna ed altrove, ed ebbero per campo esclusivo la compilazione giustiniana, sì che il di-

ritto romano divenne il diritto comune, l'ordinamento giuridico generale del tempo?

Questi furono gli interrogativi che mossero il Ciccaglione all'audace impresa di una revisione radicale delle concezioni correnti, a rischio di sembrare o di essere uno sprezzato iconoclasta. Favorivano, d'altronde, la sua determinazione i risultati già ottenuti o quelli già intravedibili dei suoi studi sulle istituzioni giuridiche del Meridione e delle Isole: risultati tutti concordi nell'assegnare una posizione di ultimo rango agli elementi della vita giuridica germanica in ordine alla formazione e agli sviluppi degli istituti giuridici locali, la cui fonte era da riportarsi con ogni chiarezza al diritto romano ed al diritto romano soltanto.

Fu così che Federico Ciccaglione, a soli quattro anni di distanza dai celebrati studi del Brunner sul documento romano-volgare e precedendo di sei anni l'opera classica di Ludovico Mitteis sull'antitesi tra il diritto ufficiale e il diritto popolare nelle province dell'Impero romano, elaborò la teoria, rivoluzionaria ed eversiva per i tempi che correvano, della mai spenta vitalità del diritto romano nelle varie regioni d'Italia durante il periodo dell'alto Medio Evo. Teoria che egli largamente sviluppò e documentò nel trattato di Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero d'Occidente alla costituzione del Regno d'Italia. Teoria alla cui conferma dedicò, d'indi in poi, ogni suo studio e ogni sua ricerca. Teoria che costituisce la chiave interpretativa di tutte le sue opere storiografiche maggiori e minori.

La concezione del Ciccaglione trovò aspra avversione dapprima, sopra tutto nello Schupfer, spirito potentemente polemico qual era; ma, asseverata e difesa con inesausta energia dal suo autore, finì per far presa nella migliore dottrina storiografica e fu parzialmente accolta e sviluppata da uomini dello stampo di Enrico Besta e di Arrigo Solmi. Nella sua formulazione più completa e persuasiva — sebbene, occorre riconoscerlo, un po' offuscata dall'èmpito del pensiero, che a volte trascura una accurata traduzione in linguaggio e in stile —, in questa sua più recente e compiuta formulazione, che è quella che ci offre il manuale di Storia del diritto italiano edito nel 1903-04, la nuova e originale teoria portò il Ciccaglione a periodizzare in maniera inconsueta, eppur altamente suggestiva, tutto il corso storico del nostro diritto patrio. L'alto medio evo fu definito dal Ciccaglione « periodo del diritto volgare », intendendo per diritto volgare lo stesso diritto romano, ma non nella sua formula ufficiale della codificazione giustiniana, bensì nei suoi elementi pregiustiniani, che furono quelli i quali affondarono radici saldissime nella coscienza dei popoli italici e, anche subendo influssi

cristiani ed intimi processi involutivi ed evolutivi, costituirono un patrimonio a suo avviso inintaccato dall'impetuoso ma effimero assalto delle civiltà di stirpe germanica. Dal periodo del diritto volgare si passa, secondo il Ciccaglione, al « periodo del diritto scientifico », cioè al tratto di tempo di circa nove secoli, che ebbe inizio col rifiorire degli studi romanistici giustinianeî e che fu caratterizzato, ad onta d'ogni vicenda di servaggio politico, dal costante incentramento degli studi giuridici italiani ed europei intorno alla maestà del *Corpus iuris civilis* dell'imperatore Giustiniano. Conclude il ciclo storico il « periodo del diritto codificato », iniziatosi col secolo scorso e caratterizzato da uno sforzo di semplificazione e di riordinamento, non però di sostanziale superamento, della tradizione giuridica romana, accresciuta dalla congerie di statuti e di leggi dei secoli precedenti: semplificazione e riordinamento, che si manifesta attraverso la prassi moderna della codificazione legislativa, sopra tutto in materia di diritto privato e di diritto criminale.

7. — Quale atteggiamento siamo oggi in grado di assumere nei confronti della concezione storiografica che vi ho esposto?

Io non dirò che oggi l'insegnamento del Ciccaglione possa essere in tutto e per tutto seguito. Non posso asserire che esso si imponga, oggidì, per verità o per forza di convincimento in tutti i suoi particolari od anche in alcune sue ipotesi generali. Ma piú che una critica mia a quelle tesi, mi importa di presentarvi l'atteggiamento che di fronte alla teoria del suo maestro andò assumendo, nel tormento incessante della ricerca del vero, il suo allievo, il suo continuatore, lo Zeno.

Molto, non poco può magari apparirci caduco nella teoria del Ciccaglione, che oppone forse ad una concezione spiccatamente unilaterale dell'evoluzione giuridica italiana una concezione troppo radicalmente opposta e polemica, quindi non meno unilaterale, e perciò criticabile. Questa era appunto, per quanto mi consta, l'opinione professata da Riniero Zeno, sia dalla cattedra che nelle private conversazioni di scienza: e sarebbe stato di sommo interesse per noi se l'allievo avesse avuto il tempo di formulare, nell'opera che aveva in animo di scrivere, le sue critiche alla concezione del maestro, onde portare, da par suo, piú oltre e piú in alto la sintesi.

Ma badiamo bene. Se noi passiamo a domandarci quanto di vivo rimanga nell'insegnamento del Ciccaglione e quanto rimanga di vivo nell'opposta dottrina germanistica, siamo tenuti inevitabilmente a concludere che non lo Schupfer o il Pertile o i numerosi loro seguaci di un tempo, ma il Ciccaglione, il Besta, il Solmi ed i numerosissimi loro ade-

renti di oggi hanno aperto, se non del tutto percorso, la strada, la vera strada, su la quale fa d'uopo proceda la storiografia del diritto d'Italia.

E, dal mio canto, dirò sinceramente che il concetto del « diritto romano volgare », che sarebbe stato il vero anello di congiunzione fra l'epoca romana e il Basso Medioevo, è piú un artificio esplicativo, che un sostanziale fenomeno storico. La tenace critica che di esso hanno operato il Brandileone e il Mengozzi non può non indurre, per vero, a forti titubanze. Del resto, lo stesso Ciccaglione dovette rendersi conto di questo alcunché di artificioso della sua ipotesi storiografica, quando scrisse, nel suo manuale, che una ricostruzione del presunto diritto romano volgare non solo non è stata mai fatta o tentata, ma non può riuscire molto facile. Invero non può non obiettarsi che, sebbene non sia discutibile la esistenza di prassi giuridiche volgari nell'occidente romano del Basso impero e dell'Alto Medioevo, ciò non deve significare che, addirittura, siasi formato, parallelo al diritto romano ufficiale, un sistema giuridico del diritto volgare, tanto robusto e forte da esser capace di sostenere di per sé solo l'attacco delle consuetudini barbariche. Qui indubbiamente, direbbe Bacone, un *idolum fori* si è formato per opporlo ad un altro, anche se piú inconsistente.

Ma non è in ciò, in questa sua prediletta tesi del diritto romano volgare, il vero merito di Federico Ciccaglione come storiografo del nostro diritto.

Se io vi ho detto che già lo Zeno molto si discostava dal rigido conformismo alla teoria del maestro, e se, d'altra parte, vi ho detto che una solida continuità sussiste tra il Ciccaglione e lo Zeno, sí che non pare, almeno a mio avviso, discutibile l'asserto che una organica scuola catanese di Storia del diritto italiano si sia formata e affermata in quest'ultimo mezzo secolo; se tutto ciò vi ho detto, è perché sono convinto che, tralasciando l'esame e la valutazione dei particolari, è possibile e doveroso giungere all'affermazione che alla nostra cattedra di Storia del diritto compete, in virtù dei docenti che la onorarono, un merito proprio e peculiare.

Il vero e grande merito della nostra Scuola catanese sta nell'aver affermato, sostenuto e dimostrato, in ogni campo, che ben poco apportarono i diritti dei popoli germanici alla formazione del nostro patrimonio giuridico, la cui sostanza è stata, sempre, solo o principalmente romana. Tra Roma e Bologna non esiste un *hiatus* di barbarie germanica, ma una continuità ideale e sostanziale, che il decadimento politico e sociale delle regioni d'Italia ha potuto, qua e là, attenuare, mai incrinare e spezzare. I barbari invasero le nostre terre, dominarono sui nostri

corpi, ma non si impadronirono mai dei nostri spiriti italici, che rimasero liberi e romani. Poterono imporci qualche loro istituto giuridico-politico, ma non ci imposero in complesso il loro diritto, né tentarono di imporcelo e, Franchi o Longobardi che fossero, vissero accanto a noi ma secondo le loro costumanze originarie, mentre noi continuavamo a regolare i nostri reciproci rapporti secondo le regole del diritto romano teodosiano o giustiniano. E la vittoria fu, infine, la nostra: *Italia capta ferum victorem cepit*. Fu il nostro diritto, il diritto romano, ad essere recepito dai Germanici, diventando il tronco stesso della loro successiva civiltà.

Tra Roma e noi esiste, insomma, una storica continuità civile e giuridica. Una continuità che non è fatta di forme littorie, ma di incorrotto senso della libertà e della dignità dello spirito latino.

E noi ci auguriamo, nell'affettuoso ricordo dei due studiosi che spesero la vita per affermarla e per dimostrarla, che questa continuità ideale tra il nostro spirito e Roma mai non si spezzi sotto l'impulso della nuova barbarie, che, come l'antica, scende e dilaga dal Nord.